

**ACCORDO OPERATIVO TRA LA REGIONE LOMBARDIA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA E CANTONE TICINO (CONFEDERAZIONE
SVIZZERA) IN MATERIA DI SALUTE E SCIENZE MEDICHE**

La Regione Lombardia, rappresentata da Luciano Bresciani, Assessore alla Sanità, e la Repubblica e Cantone Ticino rappresentato da Patrizia Pesenti, Consigliere di Stato, da questo momento in avanti definiti "le Parti",

- In osservanza delle norme dettate dalla legge 131/2003, articolo 6 comma 2, cui Regione Lombardia si attiene per quanto concerne le Intese internazionali
- Vista l'Intesa tra la Regione Lombardia della Repubblica Italiana e la Repubblica e Cantone Ticino della Confederazione Svizzera, sottoscritta il 29 gennaio 2008
- Considerato l'obiettivo condiviso di formalizzare la collaborazione nei settori della salute e delle scienze mediche in un'ottica di reciprocità, nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea
- Considerata la volontà reciproca di rafforzare l'attività comune nel settore della Sanità e in particolar modo nei settori della formazione continua (sistemi Educazione Continua in Medicina/Sviluppo Professionale Continuo, di seguito ECM/CPD), della ricerca, della tecnologia, dello sviluppo e dell'innovazione
- Considerati gli esiti della collaborazione già esistente e delle diverse iniziative realizzate nel settore della Sanità nonché le omogeneità culturali, di lingua, demografiche e delle problematiche in campo sanitario

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art 1

Le Parti intendono sviluppare ulteriormente la collaborazione nell'ambito della Sanità, principalmente, ma non esclusivamente, nei settori:

- della formazione continua (in particolare sistemi ECM/CPD)
- della ricerca, della tecnologia, dello sviluppo e dell'innovazione
- degli eventi epidemiologici (aviaria, zanzara tigre, ecc.)
- delle medicine alternative
- delle figure professionali in campo sanitario e dei titoli corrispondenti
- della pianificazione e organizzazione degli interventi in ambito urgenza-emergenza compresi gli eventi di massa

Per la Regione Lombardia tale coinvolgimento avverrà nel pieno rispetto ed osservanza dell'art 6 comma 2 della legge 13172003.

ART. 2

Nei citati settori, le Parti si impegnano a:

- agevolare la reciproca conoscenza e le relazioni bilaterali anche attraverso il coinvolgimento (diretto o di enti e istituzioni) alle iniziative organizzate nei rispettivi territori
- facilitare i contatti tra le istituzioni delle Parti e lo scambio di informazioni e conoscenze

Art 3

Per l'attuazione del presente Accordo operativo è costituito un gruppo di lavoro eventualmente articolato in sottogruppi in relazione agli ambiti di intervento specifici di cui all'art 1.

Le Parti nomineranno propri rappresentanti che definiranno i necessari approfondimenti nonché le modalità di attuazione dei progetti ivi concordati, definendo di anno in anno un piano d'azione.

Le risultanze delle riunioni del Gruppo di Lavoro saranno trasmesse ai rispettivi uffici.

Art 4


Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo Operativo saranno risolte tramite trattative amichevoli tra le Parti, in conformità alla normativa vigente.

Art 5

Il presente Accordo, redatto in 2 originali, acquista efficacia dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti per un periodo di 2 anni ed è tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdetto dando preavviso scritto motivato di almeno 3 mesi

Per la Regione Lombardia
L'Assessore alla Sanità

Luciano Bresciani



Bellinzona, 26 ottobre 2009

Per la Repubblica e Cantone Ticino
La Direttrice del Dipartimento sanità e
socialità

Patrizia Pesenti

